



ALLEGATO A alla Dgr n. 138 del 16 febbraio 2016

CONVENZIONE INTERISTITUZIONALE

TRA

REGIONE DEL VENETO

codice fiscale n. 80007580279 (di seguito “Regione”) rappresentatanato e domiciliato, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, in qualità di

E L’AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

C.F. 97113690586 (di seguito “Agenzia”), con sede in via Puglie, 23 00187 Roma, nella persona del, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia medesima, e avente i poteri per il presente atto ai sensi del....., dello Statuto dell’Age.Na.S.,

PREMESSO CHE

VISTO l’art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, che nell’istituire l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni “*di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell’innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria*”.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e s.m.i. titolato “*Completamento del riordino dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n.96 del 27-4-1998)*”;

VISTO il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 2001, con il quale è stato approvato il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull’organizzazione dei servizi, sull’ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell’Agenzia;

VISTO l’art. 2 comma 357 e segg. della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) che ha ridenominato questa Amministrazione in “Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali”;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 4 aprile 2013 con il quale è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 settembre 2013 (G.U. 20 dicembre 2013, n. 298) che ha approvato le modificazioni al Regolamento Agenzia, in attuazione dell’art. 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 25 luglio 2014, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 agosto 2014, visto n. 1042, con il quale Francesco Bevere è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia;

CONSIDERATI gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep Atti n. 662/C.U. del 19 giugno 2003);

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al Patto per la Salute, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014, rep. n. 82/CSR;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni";

VISTA l'istituzione del nuovo Albo degli esperti e dei collaboratori dell'Agenzia nonché il relativo "Regolamento per il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento del nuovo albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS e per la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi", approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 20 dicembre 2014;

VISTE le linee di indirizzo strategico per le attività dell'Agenzia, approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 19 marzo 2015 su proposta del Direttore generale, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g) del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 ed in particolare quella relativa alla: "Trasparenza e sperimentazione dei modelli di gestione dei rischi nel sistema di *governance*";

VISTO il Protocollo di Intesa, stipulato in data 5 novembre 2014, tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Agenzia, con il quale le parti si sono impegnate a collaborare con il fine di individuare e sperimentare modelli integrati di controllo interno per la gestione dei rischi collegati al governo delle aziende sanitarie, la cui implementazione è tesa a garantire l'adozione di misure idonee a realizzare processi aziendali corretti, efficaci ed efficienti;

VISTA la Determina n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con cui è stato approvato l' Aggiornamento per il 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione 2013-2016, ed in particolare la Parte Speciale Approfondimenti – II Sanità, elaborata nell'ambito Tavolo congiunto ANAC/Ministero della salute/AGENAS;

VISTA, altresì, la modulistica standard per la dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del Servizio Sanitario Nazionale elaborata nell'ambito dei lavori di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione - sezione Sanità- elaborata nell'ambito del Tavolo congiunto ANAC/Ministero della salute/AGENAS;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto ha implementato un percorso per la realizzazione/sviluppo di un Sistema di Controllo Interno (SCI) nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) quale possibile strumento di gestione e governo del rischio amministrativo-contabile, al fine di procedere alla formalizzazione delle procedure amministrativo-contabili per l'identificazione dei rischi e dei relativi controlli e contestualmente ha avviato un progetto per la gestione degli obblighi sulla trasparenza amministrativa;

RITENUTO OPPORTUNO, per le finalità di cui in premessa, attivare un processo di collaborazione tra la Regione e l'Agenzia, al fine di consentire alla Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale - un continuo aggiornamento e miglioramento in merito ai temi connessi allo sviluppo del sistema di controllo interno e alla trasparenza amministrativa e all'Agenzia di sperimentare l'integrazione della normativa riferita all'anticorruzione ed alla trasparenza, all'interno di un sistema regionale di controllo interno già strutturato;

CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della collaborazione in oggetto;

Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente richiamati.
2. Le modalità di attuazione e realizzazione della presente convenzione sono disciplinate dal presente allegato oppure mediante documenti attuativi realizzati con atti successivi e separati, che, approvati con scambio di note formali tra le parti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

- 1) Oggetto dell'convenzione è l'attivazione di specifiche attività collaborative, tra l'Agenzia e la Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale, in merito allo sviluppo e alla gestione delle seguenti tematiche:
 - a) sviluppo di un sistema di controllo interno nelle Aziende ed Enti del SSR al fine di prevenire, mitigare ed identificare i rischi di natura amministrativa-contabile per l'organizzazione attraverso una attività strutturata di risk management;
 - b) sviluppo di un sistema gestionale per l'implementazione di aspetti legati alla corretta gestione ed applicazione dei contenuti del D. Lgs. 33/2013 in merito alla trasparenza amministrativa.

ARTICOLO 3

Modalità di realizzazione della convenzione

1. L'convenzione si articola attraverso il coinvolgimento dei professionisti che individuerà l'Agenzia, ai sensi del successivo art. 8, nei gruppi di lavoro già operativi e da attivare nell'Area Sanità e Sociale della Regione, in merito alle tematiche relative allo sviluppo del Sistema di Controllo Interno nelle Aziende e negli Enti del SSR e alla corretta gestione ed applicazione dei contenuti del D.Lgs n.33/2013 in merito alla Trasparenza Amministrativa. I benefici che si vuole ottenere sono plurimi, in quanto da un lato la Regione potrà acquisire maggiori competenze in merito alla regolamentazione ed alla gestione dei rischi in specifici settori, quali per esempio: la rotazione degli incarichi, i contratti con i privati e la gestione degli acquisti; dall'altro l'Agenzia potrà trovare utilità nello sperimentare l'integrazione della normativa riferita all'anticorruzione ed alla trasparenza all'interno di un sistema regionale di controllo interno già strutturato.
2. L'Agenzia si obbliga ad eseguire le attività oggetto della presente convenzione e del piano operativo delle attività secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le risorse economiche di cui al successivo articolo 6, le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e ai termini di esecuzione delle prestazioni.
3. Le attività oggetto della presente convenzione possono essere espletate in tutto o in parte presso le sedi della regione - Area Sanità e Sociale - previo convenzione tra le Parti e mediante scambio di note formali tra il Coordinatore/Referente Scientifico della Regione e il Direttore Generale dell'Agenzia.
In tal caso l'Agenzia è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose - da chiunque causati e/o riportati - durante lo svolgimento delle suddette attività.

ARTICOLO 4

Coordinatori scientifici, referenti, responsabili amministrativi

1. L'Agenzia indica quale coordinatore delle attività oggetto del presente convenzione e referente per le suddette attività la Dott.ssa Lucia Borsellino, che assicura il collegamento scientifico ed operativo con la Regione – Area Sanità e Sociale, e quale responsabile amministrativo il Dirigente dell'Area ROB;
2. La Regione nomina quale coordinatore scientifico e referente per le attività da svolgere il....., e quale responsabile amministrativo.....
3. L'Agenzia e la Regione si riservano il diritto di identificare altri referenti rispetto a quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.

ARTICOLO 5

Durata, proroga e rinnovo

Il presente convenzione ha una validità di dodici mesi a decorrere dalla data del 1.1.2016 con conclusione il 31.12.2016.

2. Le parti possono, per documentati motivi, con nota da inviare almeno trenta giorni prima della conclusione delle attività, procedere alla proroga del termine conclusivo dell'convenzione, per un periodo di tempo non superiore a dodici mesi.
3. La concessione della proroga, subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di opportunità e di pubblico interesse, non costituisce comunque motivo di maggiorazione del finanziamento previsto dalla presente convenzione.
4. Le parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze, rinnovare la presente convenzione, richiamando nelle premesse la convenzione ed i risultati con la stessa raggiunti.

ARTICOLO 6

Oneri finanziari

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, a titolo di rimborso forfettario per le spese e i costi sostenuti, le parti convengono di riconoscere un contributo onnicomprensivo annuale pari a € 20.000,00 (ventimila euro/anno) a favore dell'Agenzia, da impegnare e liquidare tramite successivi provvedimenti della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR.
2. Tale importo viene corrisposto secondo le seguenti modalità:
 - Una prima quota, pari al 30% dell'importo complessivo totale del totale, previa presentazione da parte dell'Agenzia della dichiarazione di inizio attività all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
 - Una seconda quota, pari al 40% dell'importo complessivo, previa presentazione da parte dell'Agenzia, della prima relazione sulle attività svolte, unitamente alla rendicontazione intermedia;
 - Una quota finale di saldo pari al 30%, dell'importo complessivo da liquidarsi, previa presentazione da parte dell'Agenzia, della relazione finale descrittiva dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, unitamente alla rendicontazione finale.
3. L'Agenzia provvede ad inviare alla Regione – Area Sanità e Sociale - la formale richiesta del pagamento corredato dalla relativa nota di debito.

Il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente infruttifero presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato n. 150983 codice IBAN IT69U0100003245348300150983, intestato all'Agenzia.

ARTICOLO 7

Obblighi e Responsabilità

1. L'Agenzia è sollevata da ogni responsabilità, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporti di lavoro stipulati dalla Regione comunque connesse alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun ulteriore onere o responsabilità possono essere posti a carico dell'Agenzia.

2. L'Agenzia garantisce pertanto:

- di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica;
- che il personale impiegato si uniforma ai regolamenti disciplinari di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

ARTICOLO 8

Esecuzione e realizzazione delle attività

1. L'Agenzia, per l'esecuzione e la realizzazione delle attività affidate alla stessa con la presente convenzione, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente e dell'articolo 7, comma 6 del D. Lgs n.165/2001 e dagli artt. 9 e seguenti del Regolamento AGE.NA.S., si avvale oltre del personale interno, di collaboratori, nonché di esperti esterni, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, individuati a seguito di procedura selettiva.

2. L'Agenzia può inoltre avvalersi della collaborazione di soggetti istituzionali (Università, Istituti di ricerca, ecc.) che abbiano sviluppato specifici studi ovvero abbiano maturato significative esperienze sulle materie oggetto del presente convenzione.

3. Nelle ipotesi sopra previste, l'Agenzia si farà carico di valutare e selezionare i collaboratori nel rispetto delle procedure di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 11 del Regolamento nonché del Regolamento per il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento del nuovo albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS e per la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 20 dicembre 2014, al fine di garantire la massima trasparenza ed efficienza nella esecuzione delle attività di cui al presente convenzione articolo.

4. Le parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente convenzione, strumenti telematici di lavoro.

ARTICOLO 9

Pubblicazioni

Le pubblicazioni (su riviste, siti web, ecc.) o utilizzo in occasione di convegni, congressi, seminari, da parte dell'Agenzia dei risultati derivanti dall'esecuzione di specifici progetti di cui all'articolo 3, dovranno essere preventivamente concordate con il Direttore Generale della Area Sanità e Sociale della Regione, e dovranno sempre riportare l'indicazione che il materiale esibito è frutto del lavoro di collaborazione tra i due Enti.

ARTICOLO 10

Protezione dei dati personali

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del

presente convenzione o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'convenzione, per la durata della stessa.

2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente convenzione. A tal fine le parti provvedono a far sottoscrivere ai predetti soggetti il modulo per la riservatezza e la dichiarazione sul conflitto di interessi. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Il trattamento di dati personali da parte delle parti per il perseguimento delle finalità del presente convenzione di collaborazione è effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché, con riferimento alle misure minime di sicurezza da adottare, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del citato decreto.

4. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si precisa che (i) il titolare del trattamento dei dati personali, è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e (ii) il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Maria Donata Bellentani. Per la Regione (i) il titolare del trattamento è (ii) il responsabile del trattamento è

ARTICOLO 11

Disposizioni in materia di normativa antimafia

1. Le parti dichiarano, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 ("Nuove disposizioni in materia di normativa antimafia"), di essersi uniformate all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato anche nella dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari.

2. La mancata ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo è causa di risoluzione della presente convenzione.

ARTICOLO 12

Codice Unico di Progetto

1. L'Agenzia, in riferimento alla legge 136/2010 che stabilisce che «*ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice unico di progetto*», deve indicare in tutta la documentazione amministrativo-contabile il codice CUP rilasciato dal CIPE e indicato anche nella prima pagina della presente convenzione.

ARTICOLO 13

Risoluzione

1. Le Parti possono chiedere, con nota formale, la risoluzione del presente convenzione nel caso di inadempimento, di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità, salvo in ogni caso richiedere il risarcimento del danno.

2. Le parti possono recedere dal presente convenzione, con nota formale da inviare almeno trenta (30) giorni prima.

3. La risoluzione o il recesso di cui ai precedenti punti, non comportano alcuna penale a carico delle parti.

4. In caso di risoluzione anticipata o recesso, il contributo previsto viene proporzionalmente ridotto in ragione della effettiva durata del rapporto, delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come relazionati e rendicontati dall'Agenzia.

ARTICOLO 14

Comitato di composizione

1. Per ogni eventuale difficoltà interpretativa, applicativa e/o esecutiva della presente convenzione è istituito, su iniziativa di una delle parti, un comitato di composizione composto da tre membri, di cui uno designato dall'Agenzia, uno dalla Regione – Area Sanità e Sociale - e il terzo, con funzioni di presidente, designato da entrambi.

2. I nominativi sono individuati con atti successivi dai predetti soggetti.

ARTICOLO 15

Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, salvo l'impegno delle parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

ARTICOLO 16

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:.....

ARTICOLO 17

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia.

ARTICOLO 18

Disposizioni finali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Convenzione è il risultato di una negoziazione e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola e che in considerazione di ciò non trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 1341 e 1342 c.c.

2. Il presente atto dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo.

La presente Convenzione si compone di 18 articoli e viene redatta in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto con firma elettronica qualificata.

Venezia,

Agenzia Nazionale per Servizi Regionali

Il Direttore.....

Dott.....

Regione del Veneto

Il Dirigente.....

Dr.....